

R.P.U. 23/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Nastri         | Presidente   |
| - dott.ssa Claudia Tordo Caprioli | Giudice rel. |
| - dott.ssa Francesca Grotteria    | Giudice      |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da SILVANO MALVAGI (C.F. MLVSVN71L07L117S), residente in Terni, Via Valnerina n. 239, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, avv. Daniele Restori, sito in Parma, Viale Fratti n. 7, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;

esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 17.5.2024;

udita la relazione del giudice relatore, designato in data 16.4.2024;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale *“per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”*;

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Claudia Di Giulio;



ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo al ricorrente, atteso che versa in una situazione debitoria di € 227.602,28, riconducibile al mancato regolare versamento delle imposte (IRPEF, IRAP e IVA) e degli oneri contributivi, che ha determinato una crescente esposizione dapprima nei confronti degli enti impositori e, ora, dell'agente di riscossione (complesso debitorio a cui aggiungere i costi della procedura, il compenso dell'OCC e dell'avv. Daniele Restori) e che, dall'altro lato, il MALVAGI percepisce un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente con mansioni di "impiegato responsabile" con contratto a tempo determinato sino a febbraio 2026) di circa € 3.000,00 per 13 mensilità ed è titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. recante un saldo di € 1.826,51 al 31.3.2024;

rilevato che il ricorrente non è titolare di beni mobili registrati, né di beni immobili (cfr. all. 35, 36 e 37);

ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente sia palesemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti;

ritenuto che la precarietà del contratto di lavoro in essere con la Società Metalmeccanica Friulana s.r.l. non incida sull'ammissibilità della procedura, assumendo, se del caso, rilievo in sede di valutazione della concessione del beneficio della liberazione dai debiti residui (cfr. in senso analogo, nella vigenza della L. n. 3/2012, Trib. Pordenone del 4.3.2019);

rilevato che dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate e situazione contabile - all.ti 6, 7, 8, 9, 57, 61) risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente (dal 2018) privo della qualifica di imprenditore commerciale;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischi di Banca di Italia (all. 12), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 12) e negli archivi CRIF (all. 13);

ritenuto di rimettere al giudice delegato le determinazioni di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII relative alla quota reddituale destinata alle esigenze di vita, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del ricorrente, mediante individuazione del limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione;

precisato che, a differenza di quanto richiesto dal ricorrente, non è possibile stabilire sin d'ora un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata;

evidenziato, infatti, che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto esclusivamente da redditi di lavoro (per cui una volta dichiarata l'esdebitazione la liquidazione non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate a quel momento, cfr. Trib. Verona 20.9.2022) non esclude che nelle more possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni, la cui liquidazione potrebbe protrarsi anche oltre il triennio individuato dall'art. 282, co. 1, CCII (cfr. Trib. Monza del 13.3.2023);

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, dott.ssa Claudia Di Giulio, può essere nominata liquidatore dal Tribunale, poiché risulta iscritta sia nell'elenco



dei Gestori della crisi di cui D.M. n. 202 del 24.9.2014, sia nell'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino dell'11.5.2023);  
dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

**p.q.m.**

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SILVANO MALVAGI (C.F. MLVSVN71L07L117S);
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore la dott.ssa Claudia Di Giulio;
- **ordina** a SILVANO MALVAGI la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, con oscuramento di dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **15/07/2024**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **rimette** al giudice delegato le determinazioni di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 24/05/2024.

Il Giudice relatore  
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)

Il Presidente  
(dott. Alessandro Nastri)

